

IC 1 BOLOGNA

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Ai sensi artt. 4 comma 8 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/16)

L'Istituto Comprensivo n. 1 di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento, come previsto dal combinato disposto degli artt. 4 comma 8 e 28 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), di seguito, per brevità, definito "Titolare del trattamento";

visto il Regolamento UE 679/16 (GDPR) ai sensi degli artt. 4 e 28;

considerato che il Servizio di amministratore di sistema comporta la necessità di trattare, in nome e per conto del suddetto Titolare, dati personali e dati sensibili che, come tali, sono soggetti all'applicazione del *Regolamento UE 679/16 in materia* di protezione dei dati personali;

considerato che tale attività implica la necessità di trattare, in nome e per conto del *Titolare del trattamento*, dati personali che, come tali, sono soggetti all'applicazione del *GDPR* in materia di protezione dei dati personali.

N O M I N A

ai sensi dell'art. 28 del GDPR la presente BURSTNET SRL con sede in Via Francesco Zanardi, 389/a, 40131 Bologna BO come **RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO** dei dati.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il *Responsabile esterno del trattamento*, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal *GDPR*, deve attenersi ai seguenti **compiti** di carattere particolare:

- 1) il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- 2) deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare, attenendosi anche alle disposizioni del *Titolare del trattamento* in tema di sicurezza;
- 3) deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del *GDPR*, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati. Più specificatamente, il *Responsabile esterno del trattamento* deve:
 - a) adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire la massima misura di sicurezza nel rispetto di quanto dettato dal *GDPR* ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi in conformità al *GDPR*;

- b) adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura. Il *Responsabile esterno del trattamento* dovrà anche assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro;
 - c) predisporre ed implementare le adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento prescritte dall'**art. 32 del GDPR** per il trattamento informatico dei dati particolari (sensibili) e per la conseguente tutela degli strumenti elettronici;
 - d) collaborare con il Titolare del trattamento nella redazione di una valutazione dell'impatto del rischio del trattamento dei dati particolari ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
 - e) in definitiva, deve adottare adeguate e preventive misure contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito;
- 4) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dal Titolare del Trattamento per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora i Sub-responsabili del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni;
 - 5) impegnarsi a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati di proprietà del *Titolare del trattamento*, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva dello stesso *Titolare del trattamento*, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti.
 - 6) prevedere un apposito programma di formazione ed aggiornamento di tutti i sub-responsabili in materia di Privacy e sicurezza dei dati personali;
 - 7) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni.

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE A CURA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal *GDPR* e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il *Responsabile esterno del trattamento* deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

- a) i dati devono essere trattati:
 - i) secondo il principio di liceità;
 - ii) secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
 - b) i dati devono, inoltre, essere:
 - i) **trattati soltanto per la gestione di attività, interventi e servizi che vengono svolti;**
 - ii) conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
- Ciascun trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.
 - Il *Responsabile esterno del trattamento* è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 82, 83, 84 e ss. del *GDPR*).

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 par. 3 del GDPR, il *Titolare del trattamento*, ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni qui impartite al *Responsabile esterno del trattamento*

DURATA

La presente nomina avrà validità sino al momento della cessazione del contratto in essere tra le parti. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare, salvo diversi obblighi di conservazione previsti dalla legge, rimanendo in tal caso validi ed efficaci i principi ed i doveri sopra indicati in capo al responsabile esterno del trattamento fino alla scadenza del termine di legge.

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente (nazionale e europea) e ai Provvedimenti del Garante della privacy in materia di protezione dei dati personali.

BOLOGNA, 12/05/2022

L'Istituto

Il Titolare del trattamento

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Margherita Gobbi



Il Responsabile esterno del trattamento
per accettazione della nomina

.....

